Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 13/10/2020

FATTO

La ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 16/03/2020, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 06/06/2012 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 85 su 120.

La ricorrente concludeva per ottenere il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 367,88, ovvero altra maggiore o minore somma accertata, di cui:

- € 186,31 a titolo di "Commissioni intermediario" sulla base del criterio della curva degli interessi;
- € 79,49 a titolo di "Commissioni intermediario del credito" sulla base del criterio della curva degli interessi;
- € 102,08 a titolo di "Spese di istruttoria".

Inoltre la stessa ricorrente formulava istanza per la liquidazione degli interessi legali, dalla data del reclamo.

Costituendosi con controdeduzioni, l'intermediario resistente, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 85,

eccepiva di aver già rimborsato la somma di € 102,08 a titolo di quota parte spese amministrative riservandosi di produrre la relativa documentazione.
Inoltre precisava che in data 16/04/2019 la ricorrente aveva già proposto reclamo chiedendo una rivalutazione del conteggio estintivo ed il rimborso di un'ulteriore somma a titolo di oneri commissionali a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
L'intermediario, replicando in data 16/05/2020 al reclamo, riferiva che aveva già integralmente rifuso nel conteggio estintivo le commissioni soggette a maturazione nel tempo, decurtandole direttamente dal debito residuo: di più lo stesso dichiarava che la ricorrente avrebbe accettato la proposta transattiva per il tramite del procuratore, tant'è che conseguentemente sarebbe stata predisposta ed inviata una scrittura privata al fine di concludere definitivamente la controversia.
Il resistente annotava che parte ricorrente aveva proposto nuovamente reclamo in data 17/03/2020, chiedendo una rivalutazione del conteggio estintivo ed il rimborso di un'ulteriore somma a titolo di oneri commissionali a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento e che l'intermediario si opponeva alla richiesta atteso che il contratto descriveva in modo puntuale e preciso tutti gli oneri economici, illustrando la natura recurring o up front delle voci di costo, nonché le attività che tali voci remuneravano.
Eccepiva, ancora, la natura up front e negava la restituzione pro quota in caso di estinzione anticipata dei seguenti oneri: Commissioni intermediario, Commissioni intermediario del credito, Spese di istruttoria, Imposte e tasse. Di contro affermava di aver già rimborsato le commissioni recurring.
Lo stesso evidenziava, ad ogni buon conto, l'inapplicabilità della c.d. decisione Lexitor.

L'intermediario concludeva, quindi,
«***In via preliminare di:***
1) Escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019;
2) Applicare il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario;
***In via principale**:*
1)respingere il Ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, poiché i costi rimborsabili sono già stati restituiti al Cliente.
In via subordinata:
1) Respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società».

Nelle repliche la ricorrente negava la accettazione dell'accordo transattivo; contestava il ricevimento del rimborso per € 102,08 e insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Il contratto riporta timbro e sottoscrizione di due soggetti appartenenti alla rete distributiva (agenti in attività finanziaria).
Inoltre dall'analisi del conteggio estintivo emerge un rimborso di € 771,03 a titolo di interessi legali (TAN: 5,00%), un abbuono pari a € 444,85 a titolo di "rimborso commissioni gestione pratica" e un abbuono pari a € 897,40 a titolo di "rimborso commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio".

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".* Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.
Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°.9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
I costi del credito devono essere distinti in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. up front); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. recurring).
La ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento sottoscritto il 6/6/2012 (estinto dopo 85 rate rispetto a 120 complessive): la domanda principale va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano.
Quanto alle "Commissioni *intermediario*", si rileva che questa voce riguarda prestazioni di natura *upfront,* in quanto riferite al momento prodromico rispetto alla definizione del contratto (quali: assumibilità della copertura assicurativa, elaborazione oneri connessi al finanziamento, verifica anti-ricilaggio, ecc.).
La "Commissione Intermediario del credito" ha anch'essa natura *upfront* , attesa la remunerazione di attività preliminari alla stipula del contratto, quali attività promozionale e informativa precontrattuale.
Le "spese di istruttoria" individuano nelle attività descritte prestazioni che si sviluppano anche nel corso nel contratto di finanziamento (facendo riferimento alla "*amministrazione e gestione del finanziamento per tutta la sua durata"*) e sono quindi da riconoscere come *recurring.*

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nei contratti dedotti e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto eventualmente già versato, come partitamente riportato in tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	29,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	9,70%

rate pagate	85	rate residue	35	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni X				1.920,75	Upfront	9,70%	186,36		186,36
commissioni inetermediario del credito				819,47	Upfront	9,70%	79,51		79,51
spese di istruttoria				350,00	Recurring	29,17%	102,08		102,08
			Totale	3.090,22					367,94

Resta inteso che la retrocessione sarà diminuita, rispetto alla sopra riportata tabella, alla ridotta somma di € 367,88 nel rispetto dei limiti della domanda formulata da parte ricorrente.

Quanto alla richiesta della ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 367,88, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA